



COMUNE DI PISCIOCCA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 2

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

L'anno **DUEMILADICHIOTTO** il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore **10,00** nella sala delle adunanzze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	A
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	P
6	ENRICO D'ALESSANDRO	P
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPUCCIO	A
9	ANIELLO MARSICANO	P
10	CARMELO MAUTONE	P
11	ANTONIO FEDULLO	P

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale, soffermandosi sulla relazione tecnica elaborata dal Responsabile del Servizio finanziario, a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni. In particolare, il Sindaco spiega le ragioni di tale adempimento, volto ad esaminare tutte le partecipazioni detenute dall'Ente per individuare quelle che non soddisfano i requisiti di legge e per le quali deve essere disposta l'alienazione. Elenca, quindi, le partecipazioni, così come analizzate nella relazione, soffermandosi sulla società Yele Spa, in quanto ad oggi non sussistono più i requisiti per il mantenimento della partecipazione dell'Ente in detta compagine societaria. Il Sindaco spiega che la società in questione opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti e che in tale servizio è subentrata la ditta aggiudicataria dell'ultima gara di appalto, denominata Igiene urbana srl e che pertanto non sussistono i requisiti previsti dalla legge per il mantenimento di detta partecipazione. Il Sindaco precisa inoltre che la misura della partecipazione in detta società resta ferma al 2,07 % non avendo l'Ente mai deliberato l'acquisizione di quote in misura superiore e che pertanto, come già sostenuto in più occasioni e come risulta all'esito di articolate e approfondite verifiche, mancando un qualunque atto di cessione e finanche una manifestazione di volontà da parte dell'Ente, la quota del 3,11 % che risulta attualmente da alcuni atti è stata presumibilmente deliberata in modo unilaterale dalla società.

Prende la parola il Consigliere Aniello Marsicano per dichiarare il voto contrario dei Consiglieri di minoranza alla proposta di deliberazione relativa alla revisione delle partecipazioni proprio per l'ultimo punto relazionato. Chiede inoltre al Segretario Comunale di riportare nel presente verbale la seguente dichiarazione:

- La proposta di delibera di "Revisione straordinaria delle partecipazioni" di questo Comune è composta di nr. 3 documenti: 1. Relazione del Sindaco; 2. Relazione tecnica del Responsabile Servizio Finanziario dott. Capozzolo; 3. Verbale del Revisore dei Conti dott. Ciro Di Lascio.

Dalla lettura organica dei tre documenti emerge che il Consiglio è stato convocato per deliberare l'alienazione delle partecipazioni del Comune; approvando la proposta di delibera così come presentata il Comune di Pisciotta alienerebbe le quote della società Yele SpA, difatti al punto 2.5 della "Relazione tecnica del Responsabile Servizio Finanziario dott. Capozzolo" è scritto relativamente alla YELE SpA:

"Si ritiene che le attività di servizi riconducibili alla Yele SpA non rientrino tra quelle strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente e che pertanto non possano essere considerate di interesse generale e dato atto che il servizio è stato aggiudicato alla ditta denominata L'IGIENE URBANA S.R.L, non sussistono, quindi, i requisiti previsti per il mantenimento della partecipazione azionaria in detta compagine societaria.

Nel merito è opportuno precisare che con Delibera di Giunta n. 46 del 30 marzo 2015 l'Ente deliberando sul Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate aveva indicato la quota del 2,07% in adesione a una delibera del Corisa che ripartiva su base oggettiva le partecipazioni alla società Yele.

L'anno dopo il CORISA UNILATERALMENTE delibera di attribuire il 3,11 per cento, richiamando la delibera di consiglio comunale in cui il comune aderiva al 2,07."

Al fine di sollevare questo Consiglio Comunale da qualsivoglia responsabilità è necessario chiarire tre elementi qualificanti l'alienazione della partecipazione sotto il profilo economico e contabile, tenuto conto che l'invalidità della presente delibera renderebbe nullo il trasferimento della partecipazione. Pertanto occorre interrogarsi su quanto segue:

1. Quante sono le azioni che il Comune intende alienare e a quanto ammonta la partecipazione sociale;

2. Con quali atti s'è avuta l'acquisizione di quote da parte del Comune di Pisciotta;

3. Ci sono eventuali profili di illegittimità nella Delibera di Giunta n.46 del 30 marzo 2015;

A parere del gruppo di minoranza le risposte agli interrogativi posti sono quelle di seguito illustrate.

Risposta al quesito nr.1

Le azioni che il Comune di Pisciotta detiene della Yele SpA e intende alienare sono 622. Le azioni totali della Yele SpA sono 20.000, pertanto 622 azioni rappresentano il 3,11% del capitale sociale.

Quanto sopra è confermato dal “titolo nominativo Yele N.6”, con girata del Notaio, allegato come doc.1.

Risposta al quesito nr.2

Il Comune di Pisciotta con la delibera di Consiglio Comunale nr.7 del 16 maggio 2008 “Acquisto quote società Yele”, allegato come doc.2, deliberava l’impegno di spesa di 9.286,41€ per l’acquisto di azioni della società Yele SpA, precisando che la partecipazione dell’ente nel Co.Ri.Sa. è pari a 2,07%. Il Co.Ri.Sa. è il soggetto che trasferisce le azioni al Comune.

Con delibera nr.41 dell’1/12/2009 il Co.Ri.Sa., allegato come doc.3, confermava di cedere al Comune di Pisciotta 622 azioni del valore nominale di 5,17€ al prezzo di 9.286,41€;

Quanto sopra è confermato anche dalla delibera dei soci della Yele SpA del 15 dicembre 2015, allegato come doc.4, dalla visura camerale storica, allegato come doc.5 e dal verbale CdA Yele SpA del 12 agosto 2010, allegato come doc.6, a cui partecipava il dott. Di Blasi Sergio quale direttore della Yele SpA, nonché Vicesindaco del Comune di Pisciotta.

Risposta al quesito nr.3

Nella delibera di Giunta nr.46 del 30 marzo 2015 si legge:

“1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Pisciotta partecipa al capitale delle seguenti società:

Consac Gestioni Idriche SpA con una quota dello 0,672%;

YELE S.p.a. – con una quota del 2,07%.

YELE SpA

Si rileva che la società non ha ancora aggiornato la compagine sociale connessa alla quota di capitale partecipata dal Comune di Pisciotta sulla base della deliberazione consiliare n. 7 del 16.05.2008 e, pertanto, dalla visura camerale risulta presente tra i soci il Comune di Pisciotta con una partecipazione pari al 2,07% (valore nominale Euro 9.286,41). Con il presente provvedimento viene conferito mandato al Sindaco per richiedere formalmente l’aggiornamento della compagine sociale del Comune di Pisciotta in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 16.05.2008.”

Le dichiarazioni e le attestazioni contenute nella delibera 46/2015 non rispecchia la realtà che emerge dai documenti ufficiali riprodotti dalla minoranza in questa sede.

Alla luce di quanto rappresentato si chiede al Sindaco e al Vicesindaco di chiarire al consesso alcuni aspetti oggetto di deliberazione:

Quante sono le azioni detenute dal Comune di Pisciotta nella società YELE SpA?

Quante sono le azioni totali della società YELE SpA?

A quanto ammonta la quota sociale del Comune di Pisciotta nella società YELE SpA?

Quali ripercussioni potrebbero avere i debiti della YELE SpA sul bilancio del Comune di Pisciotta? -

Il Sindaco prende la parola per affermare nuovamente che agli atti del Comune non esistono né atti monocratici, né deliberazioni di Giunta, né di Consiglio che hanno mai accettato l’aumento della quota societaria della Yele da 2,07% a 3,11% e che, al contrario, il Comune di Pisciotta dovrebbe essere in condizione di decidere le quote di partecipazione. Il Consigliere Marsicano conferma la necessità di accertare la quota che il Comune detiene nella società Yele. Il Sindaco chiude la discussione ribadendo che il Comune di Pisciotta non ha mai e con nessun atto amministrativo, né monocratico, né collegiale, accettato aumenti della quota societaria che si spostassero dal 2,07% e che quando è stato sollevato un dubbio al riguardo, sono stati esaminati attentamente tutti gli atti amministrativi e non è mai emersa una volontà di questo genere. Al contrario, ricorda che in tale attività di ricerca compiuta dall’allora Segretario Comunale di Pisciotta è stata rinvenuta una nota nella quale veniva dichiarata la volontà da parte del Sindaco p.t. Cesare Festa di non essere interessato ad aumenti della quota societaria. Prosegue affermando che la stessa nota è stata trasmessa dal Corisa al Comune come giustificativo dell’aumento delle quote al 3,11%, ma con un significato diametralmente opposto e, quindi, indicante una generica adesione e questo a causa della cancellazione di una parola nella nota stessa. Il Sindaco precisa che tale grave circostanza è stata oggetto di una formale denuncia sporta alle autorità competenti in data 18 ottobre 2017. In

proposito aggiunge che i Consiglieri Comunali di minoranza hanno anche ritenuto di fare una denuncia di profilo penale e che pertanto è superfluo continuare a discutere dell'argomento in sede amministrativa. Aggiunge, inoltre, che l'Amministrazione Comunale poiché la questione è particolarmente complessa ed essendo venuta a conoscenza di questa modalità di cessione intende conferire mandato ad un avvocato affinché la questione si chiarisca nelle sedi opportune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi, così come sopra verbalizzati;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio competente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Aniello Marsicano, Carmelo Mautone, Antonio Fedullo) espressi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Di dichiarare**, con successiva ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE di PISCIOCCA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.**

IL SINDACO

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che, per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di cui all’art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall’art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pisciotta e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di cognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la cognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di cognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della cognizione delle partecipazioni detenute, sicché la cognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della cognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il modello standard dell’atto di cognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

Tenuto conto che la mancanza o la invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
3. Di stabilire:
 - a. che la deliberazione relativa alla presente proposta sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - b. che l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- c. che copia della deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 4. Di dichiarare la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco
Ettore Liguori

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Capozzolo



Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
On. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì 31.01.2018



Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

Il presente atto è divenuto esecutivo:

- oggi perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
- in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, lì 31.01.2018



Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio